

VADEMECUM PER L'INSTALLAZIONE DI TRANSENNE IN VIGORE DAL 01/01/2024

Il presente Vademecum, redatto dalla Divisione Tributi – Ufficio autorizzazioni pubblicitarie conto terzi, con la collaborazione dei Settori Tecnici, quali Mobilità, Arredo Urbano e Verde Pubblico, prescrive le linee guida cui attenersi nell'installazione di transenne, pubblicitarie e/o a crociera, nel territorio della Città di Torino.

Il collocamento delle transenne deve rispettare:

- Le disposizioni previste dal Codice della Strada D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. e il relativo Regolamento di Attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;
- Le prescrizioni che fanno capo al Regolamento 248 della Città di Torino, art. 12, C. 2.3. – Piano Generale degli Impianti;
- Le prescrizioni che fanno capo al Regolamento n. 317 della Città di Torino -Verde Pubblico

Definizione di **transenne parapetonali** (art. 47 c. 7 - DPR 16 dicembre 1992 n. 495).

Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

In particolare, si definiscono parapetonali le serie di transenne che, in un'area di intersezione, evitano la possibilità di commistione con i percorsi pedonali. Per essere considerata parapetonale una batteria di transenne deve collegare da attraversamento pedonale ad attraversamento pedonale, senza alcun varco, l'intero percorso pedonale.

Non sono ammesse interruzioni dovute a presenza di sotto servizi, pali,

paline segnaletiche, dissuasori di sosta, archetti o altri elementi di arredo urbano.

Gli attraversamenti puramente ciclabili non prevedono, normativamente, la presenza di pedoni.

Se non sussistono situazioni di pericolo oggettivo, non possono considerarsi parapetonali le transenne parallele alla corsia viabile posizionate longitudinalmente al bordo del marciapiede.

In particolari situazioni oggettive (come per esempio in presenza di scuole, ospedali, stazioni, ecc.), in cui può essere presente un notevole assembramento di pedoni, le batterie di transenne potranno essere considerate parapetonali, anche se non collegano gli attraversamenti pedonali, in quanto la tutela dell'incolumità del pedone predomina sulla presenza di attraversamenti.

Deve comunque sempre essere rispettato quanto previsto all'interno dell'art. 23, comma 1 del CDS laddove si prevede il divieto di collocamento di impianti pubblicitari (nel caso in oggetto, di transenne) che possano *"...arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide..."*. Per questo motivo, a titolo esemplificativo, di norma, non devono essere occupate con le transenne pubblicitarie le prime transenne laterali ai passaggi pedonali e non vengono altresì accettate, sempre nei medesimi posti, transenne a crociera di dimensioni ridotte.

Le transenne parapetonali sono da ricondursi alla linea unificata della Città di Torino e la colorazione da adottare è il RAL 6009.

Il numero di pannelli pubblicitari non può eccedere il 50% delle transenne contigue (in caso di numero dispari è ammesso il pannello in eccesso).

E' fatto obbligo alle Ditte titolari di tali autorizzazioni di esporre una targhetta identificativa che riporti gli estremi dell'autorizzazione.

Le transenne devono essere posizionate in modo da non impedire né ostacolare la gestione e la manutenzione degli altri impianti pubblicitari o

di servizio presenti nel territorio.

Nuovi pannelli pubblicitari sono vietati nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Le aree oggetto di tale vincolo sono identificabili consultando il sito specifico della Regione

Piemonte al link:

https://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/alfolderP.2Beni

[Paesaggistici](#) oltre che elencate al link:

<http://www.comune.torino.it/tasse/cimp/permanente.shtml> alla voce Aree

Vincolate - Elenchi – Aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Nuovi pannelli pubblicitari sono vietati nelle piazze auliche (San Carlo, Vittorio Veneto, Carignano, Castello, Carlo Alberto).

Per le transenne richieste negli ambiti sottoposti a vincolo della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino è necessario acquisire preliminarmente il parere favorevole di detto Ente. (Le aree sono elencate al link <http://www.comune.torino.it/tasse/cimp/permanente.shtml> alla voce Aree Vincolate - Elenchi – Aree sottoposte a vincolo monumentale).

Lo stesso dicasi per le vie che costituiscono il vecchio quartiere 1 – centro (delimitato dal C.so S. Maurizio, C.so Regina Margherita, C.so Principe Eugenio, C.so Bolzano, C.so Vittorio Emanuele II, Murazzi del Po).

Per la posa di pubblicità sul verde cittadino, lo strumento normativo di riferimento è il Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Torino (N° 317 – Approvazione C.C. con Determinazione del 06/03/2006) rinvenibile al seguente link:

<http://www.comune.torino.it/regolamenti/317/317.htm>.

In particolare, gli articoli da 28 a 41 contengono i concetti fondamentali per potere autorizzare gli scavi necessari alla posa di cartellonistica pubblicitaria.

In tale Regolamento, si potranno trovare inoltre indicazioni sulle distanze necessarie per la posa di impianti nei giardini e sulle banchine anche in presenza di filari alberati.

Principali casistiche in merito alla posa su area verde di transenne

parapedonali (con dimensione espositiva 70x120 cm circa o a crociera), disposte normalmente in serie, per le quali sarà valida ai fini autorizzativi l'autodichiarazione della Ditta sono elencate di seguito.

Caso 1 - posa transenne su testate/incroci di banchine alberate, con alberi presenti:

La posa è consentita, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Torino, a condizione che la distanza minima degli scavi per la posa delle transenne dal tronco degli alberi presenti sia di:

- a) **5 metri** in presenza di alberi con diametro maggiore di 80 cm. e per i soggetti di *Platanus* con diametro maggiore di 40 cm;
- b) **3 metri** in presenza di alberi di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
- c) **1,5 metri** per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.

Qualora le distanze tra gli alberi presenti e gli scavi per posare le transenne siano a distanze inferiori a quelle sopra indicate, l'autodichiarazione sarà accettata in deroga all'art. 32 del Regolamento solo a condizione che:

- 1) Sussista una distanza non inferiore a 1,50 metri tra la transenna proposta e l'albero;
- 2) sia aperta in anticipo ai lavori specifica bolla di manomissione;
- 3) tutti gli scavi (anche se singoli plinti entro le distanze in deroga) siano eseguiti a mano.

Tali condizioni potranno essere verificate dal personale tecnico municipale.

La deroga è applicabile per tutte le tipologie di alberi presenti, alle condizioni sopraindicate.

La distanza tra la transenna e l'albero va calcolata da filo esterno tronco. La deroga è applicabile anche nei casi in cui l'albero è mancante (posto pianta vuoto); in tal caso la distanza va calcolata dal centro del posto pianta (determinato dal Geoportale).

La deroga si applica inoltre, nei casi in cui l'installazione della transenna ricada su superfici già lastricate o bitumate che occasionalmente circondano le alberate.

Qualora uno o più elementi di una serie di transenne parapetonali eseguite in regime di autodichiarazione siano in contrasto con il Regolamento o con quanto sopra esposto, la serie sarà verificata come un tutt'uno e pertanto il riscontro negativo implicherà la rimozione di tutta la serie. Non saranno inoltre fatte differenze se le transenne siano a crociera o con pubblicità.

Caso 2 - posa transenne su testate / incroci di banchine alberate, con presenza di “posto pianta vuoto”:

Qualora i tecnici riscontrino che una o più transenne siano state poste ad una distanza inferiore a 1,5 mt. dal posto pianta dell'albero attualmente mancante, verrà presentata, dal Settore Verde, motivata richiesta all'Ufficio Pubblicità, anche con semplice mail, che provvederà senza indugio alla revoca dell'autorizzazione ed emetterà l'eventuale conseguente diffida alla rimozione delle transenne.

Per l'individuazione dei posti pianta vuoti, la fonte più aggiornata è il Geoportale della Città di Torino.

Si riportano di seguito i passaggi per ottenere le informazioni:

- selezionare in alto a destra l'opzione “*Mappe*”;
- selezionare nel menù a sinistra “*Cartografia*”, cliccare su “*Cambiare tema*” e scegliere l'opzione “*Ambiente*”;
- ritornare al menù a sinistra e cliccare su “*Ambiente*”
- spuntare l'opzione “*Alberate*”.

A questo punto la mappa della Città si presenta con tutte le indicazioni relative alle alberate: fare zoom sulla città per ingrandire la viabilità che interessa, oppure avviare la ricerca per toponomastica che si trova nel menù di sinistra.

Caso 3 - posa transenne su testate / incroci di banchine alberate di Platano ricadenti in “zona focolaio” per manifestata presenza di fitopatologia Cancro colorato del platano:

La posa di transenne su testate/incroci di banchine alberate di Platano ricadenti in “**zona focolaio**” per manifestata presenza della fitopatologia “**Cancro colorato**” è vincolata alla preventiva acquisizione di autorizzazione da parte del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, su richiesta del

Verde Pubblico, ai sensi del D.M. del 29/02/2012 “*Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata*”, recepito dalla Regione Piemonte con D.D. in data 24/01/2014.

Gli elenchi delle zone focolaio vengono redatti dal Settore Fitosanitario Regionale annualmente e sono pubblicati nell'apposita sezione del sito della Regione al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-cancro-colorato-platano-ceratocystis-platani>

Caso 4 – posa transenne sull'area di pertinenza degli alberi ma già totalmente impermeabilizzate: bitume, lastricato, marmette cls. ecc.):

La deroga al Regolamento indicata al punto 1 vale anche in questo caso, sempre rispettando la distanza minima di 150 cm dallo scavo al filo tronco albero.

Caso 5 - posa transenne sul verde in prossimità di siepi o cespugli ornamentali:

L'autodichiarazione per la posa di transenne per ambiti dove sono presenti siepi o cespugli è valida solo a condizione che lo scavo sia eseguito alla distanza minima di 50 cm dalla proiezione sul suolo della chioma. Non sono ammesse richieste che prevedano la necessità di estirpare piante da siepe o da fiore, anche se il proponente dichiara di ripristinarle a sua cura e spese.

In generale per tutte le Autodichiarazioni:

Prima di effettuare qualsiasi scavo è necessario presentare formale richiesta mediante apposita modulistica detta “*bolla di manomissione*”, scaricabile al seguente link: <http://www.comune.torino.it/verdepubblico/wp-content/uploads/2021/07/MOS-VPGE-08-Privati-Rev.-8.pdf>

La modulistica deve essere compilata e inviata via e-mail all'indirizzo: ripristiniverde@comune.torino.it.

Solo dopo il rilascio delle Prescrizioni tecniche da parte degli Uffici della

Divisione Verde e Parchi, aventi valore autorizzativo per quanto di competenza, si potrà avviare la posa di transenne sul verde.

Vigilanza

Al fine di verificare la corretta realizzazione e l'esatto posizionamento degli impianti pubblicitari autorizzati, codesta Amministrazione procederà eseguendo, mensilmente, dei controlli a campione.
